

In questo numero:

- **IVA: approvato il nuovo modello <TR> per utilizzo del credito del 1° trimestre 2020**
- **<Coronavirus> sicurezza: aggiornamento dei modelli legge n. 231/2001**
- **Rivalutazione degli immobili**
- **IMU: novità per le aree fabbricabili**
- **IRES-IRPEF: credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari 2020**
- **Da luglio 2020 il nuovo taglio al cuneo**
- **Patent Box 2020: termini sospesi**
- **Transfer Pricing: la riqualifica del debito in capitale**

IVA: APPROVATO IL NUOVO MODELLO <TR> PER UTILIZZO DEL CREDITO DEL 1° TRIMESTRE 2020

Con provvedimento n. 144055 del 26.3.2020, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **nuovo modello <TR>** per la richiesta di **rimborso** o per l'utilizzo **in compensazione** del **credito IVA trimestrale**, e le relative **istruzioni** e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Tale modello è quindi **in uso** già per il **I trimestre 2020**, il cui **termine** di inoltro è stato **prorogato al 30 giugno prossimo**, ma che può essere trasmesso **anche prima** di tale termine, qualora si voglia anticipare (il più possibile) l'utilizzo del credito. Si ricorda che la **compensazione orizzontale** del credito IVA trimestrale, oltre il limite di 5.000 euro, richiede la preventiva **presentazione del modello <TR>** almeno dieci giorni prima. La principale **novità** del modello, a parte l'aggiornamento delle percentuali di compensazione per l'agricoltura, è l'inserimento, nelle istruzioni della compilazione, del commento alla casella **<Situazioni particolari>**, che potrà essere utilizzata dal contribuente per evidenziare particolari condizioni che riguardano l'istanza in relazione a fattispecie che potrebbero essere **individuate**, con apposito codice, **dall'Agenzia delle Entrate** successivamente alla pubblicazione del modello. A partire dal credito maturato il I trimestre 2020, sarà **possibile** anche **la sua cessione**, come ammesso dall'art. 12-*sexies* della L. n. 58/2019.

<CORONAVIRUS> SICUREZZA: AGGIORNAMENTO DEI MODELLI LEGGE N. 231/2001

L'emergenza legata alla diffusione del **<coronavirus>** sta condizionando pesantemente l'operatività delle aziende, che devono **aggiornare** la **corretta gestione del personale** e le **modalità** degli **accessi** dei soggetti **terzi** negli stabilimenti, negli uffici o nelle sedi dell'impresa. Tra gli adempimenti da considerare ci sono l'**aggiornamento** del **documento di valutazione dei rischi** (DVR) o la **predisposizione di adeguate procedure** per **ridurre al minimo il rischio di contagio** dei lavoratori. In ogni caso tutti i datori di lavoro devono adottare **misure preventive** e di **formazione del personale**. Tra le novità più rilevanti concordate tra Governo e parti sociali vi è anche la **possibilità** di **misurare la temperatura corporea** del lavoratore, al quale potrà essere inibito l'ingresso sul posto di lavoro se superiore a 37,5°. Tutte le **nuove procedure adottate** devono essere **trasfuse** e considerate anche nell'ambito dei **modelli organizzativi ex D. Lgs. N. 231/2001**, poiché i reati di lesioni gravi e gravissime e omicidio colposo commesso con violazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro costituiscono **reato presupposto** per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal citato decreto.

RIVALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI

L'ultima legge di bilancio ha riproposto la possibilità di **rivalutare i beni d'impresa**, ivi compresi gli **immobili** (art. 4, commi 696 e seguenti, della Legge n. 160/2019). Come già in passato, la rivalutazione deve riguardare **tutti i beni** rientranti nella **medesima categoria omogenea**; per gli immobili: aree fabbricabili, aree non fabbricabili, fabbricati civili (non ammortizzabili fiscalmente), fabbricati strumentali per natura e fabbricati strumentali per destinazione. Restano, ovviamente, **non rivalutabili gli immobili** che rappresentano beni alla cui **produzione** o al cui **scambio** è diretta **l'attività d'impresa**. Esiste la **possibilità** di parametrare la rivalutazione ad una **percentuale del valore corrente** (ovviamente **uguale** per tutti gli immobili della **stessa categoria omogenea**). Pur non obbligatoria, è **consigliata** una **perizia di stima**, redatta da un **esperto indipendente**. Il **costo** dell'operazione è del **12%** per gli immobili **ammortizzabili** fiscalmente e del **10%** per quelli che **non lo sono**.

IMU: NOVITA' PER LE AREE FABBRICABILI

Alcune **novità** sono intervenute nella normativa **IMU**, relativamente alle **aree fabbricabili**, introdotte dalla recente <legge di bilancio 2020> (Legge 27.12.2019 n. 160, art. 1, commi 738 e seguenti). Nella

determinazione del valore è conservato il **riferimento** allo **strumento urbanistico generale**, anche solo adottato dal Comune (pur in assenza dello strumento attuativo); tuttavia, in caso di **adozione** dello strumento urbanistico (generale od attuativo) **in corso d'anno**, la **decorrenza**, quale base imponibile, del nuovo valore, non è più il primo gennaio dell'anno successivo, bensì dal **mese del rilascio del provvedimento**. Novità anche per quanto riguarda i **terreni fabbricabili, coltivati da soggetti <IAP>** (imprenditori agricoli), per i quali l'imponibile IMU è quello dei terreni agricoli. Mentre fino al 2019 l'agevolazione citata andava a vantaggio anche di eventuali comproprietari non <IAP>, **ora** la quota di proprietà **tassata come terreno agricolo sarà solo quella coltivata da coltivatori diretti**.

IRES-IRPEF: CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2020

L'art. 98, comma I, del D.L. n. 18/2020 (<Cura Italia>) ha modificato la disciplina del **credito d'imposta per investimenti pubblicitari** (art. 57-*bis* del D.L. n. 50/2017), introducendo un regime straordinario per il 2020. In particolare è stabilito che, per il **solo anno solare corrente**, il credito è concesso alle condizioni ed ai soggetti previsti dalla norma nella **misura unica del 30%** del valore degli **investimenti effettuati** (ovviamente, nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea e nel rispetto degli stanziamenti previsti). **Per il 2020** quindi, **non** si farà più riferimento né agli **investimenti incrementali**, né al limite del **75%** degli stessi. L'agevolazione, come noto, spetta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla **stampa quotidiana e periodica, anche <on line>**, e sulle **emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali**. Ai fini della concessione del credito d'imposta valgono le indicazioni fornite dal D.P.C.M. 16.5.2018 n. 90. Per l'anno **2020** la **comunicazione telematica** per l'accesso al credito d'imposta, con le regole previste anch'esse nel citato D.P.C.M., deve essere presentata nel periodo compreso **tra l'1 ed il 30 settembre prossimo**.

DA LUGLIO 2020 IL NUOVO TAGLIO AL CUNEO

Il nuovo taglio al cuneo fiscale è legge.

A partire dal 1° luglio 2020 il bonus Renzi verrà soppiantato dalla nuova agevolazione c.d. "**trattamento integrativo dei redditi**", riconosciuta fino alla revisione generale degli strumenti di sostegno al reddito. Ad affiancarla ci sarà **una nuova detrazione fiscale che ha una durata temporanea**, essendo previsto che verrà erogata in via transitoria solo da luglio a dicembre 2020.

Il nuovo incentivo, che sarà di 1.200 euro a regime (600 per il secondo semestre del 2020), spetta ai percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati con reddito sino a 28mila euro.

Sono esclusi gli incapienti, cioè i percettori di redditi sino a 8.145 euro annui. La detrazione prevede l'applicazione in base al reddito mediante una formula differenziata e potranno beneficiarne in forma ridotta anche i percipienti di redditi compresi fra **28.000 e 40.000** euro annui. Infatti l'importo della detrazione oltre i 28.000 euro decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

Nel testo del decreto viene precisato che il riconoscimento del nuovo beneficio fiscale è affidato ai sostituti di imposta con l'inserimento diretto in busta paga. La detrazione viene calcolata per anno di erogazione utilizzando la proiezione dell'imponibile fiscale mensile rapportato alle mensilità cui ha diritto il lavoratore, in rapporto al periodo di lavoro e con l'esclusione del reddito dell'abitazione principale.

PATENT BOX 2020: TERMINI SOSPESI

Nel **Decreto Cura Italia** è prevista la sospensione dall'**8 marzo** al **31 maggio 2020** dei termini relativi agli **accordi preventivi per le imprese con attività internazionale**, alle **rettifiche in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sul *transfer pricing***, alla **procedura del *patent box***. Quest'ultima identifica un accordo preventivo connesso all'utilizzo di determinati beni immateriali quali software protetti da *copyright*, brevetti industriali, formule e informazioni giuridicamente tutelabili. Con la **circolare n. 7** del 27 marzo, L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, durante questo periodo di emergenza, sia le istanze di accordo preventivo che le istanze di *patent box* possono comunque essere **presentate per via telematica** a mezzo PEC.

TRANSFER PRICING: LA RIQUALIFICA DEL DEBITO IN CAPITALE

Lo scorso 11 febbraio, l'Ocse ha pubblicato il report "Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions" che introduce indicazioni specifiche sulle transazioni finanziarie infragruppo. Di particolare interesse è il tema della **riqualificazione del debito in capitale**. In particolare, le Linee guida consentono la riqualifica parziale o integrale del debito infragruppo in *equity* in funzione della **capacità di rimborso del debitore**, lasciando ogni Paese libero di decidere se a prevalere debbano essere le proprie norme interne o gli strumenti del *transfer pricing*. Secondo l'approccio seguito dall'Ocse, la corretta definizione di un'operazione di finanziamento realizzata tra soggetti *intercompany* impone di verificare se l'ammontare degli interessi pagati rispetti il principio di **libera concorrenza** (cd "arm's length principle"), e se **ai fini fiscali il finanziamento** erogato debba essere **inteso come tale** o se debba essere **riqualificato come apporto di capitale**. È evidente che, in questa seconda ipotesi (cioè apporto di capitale), eventuali interessi passivi corrisposti dal debitore sarebbero considerati indeducibili. Occorre, dunque, considerare la **struttura patrimoniale** della società debitrice (la proporzione tra debito ed *equity*) e valutare se due soggetti indipendenti, operando in condizioni comparabili, avrebbero agito allo stesso modo. Va notato, tuttavia, la **complessità** dell'individuare, sulla scorta dei principi di *transfer pricing*, quale sia **l'ammontare congruo** che possa essere erogato sotto forma di finanziamento. Trattare la struttura patrimoniale di un'azienda e utilizzare il metodo di *accurate delineation* si dimostrano scelte controverse che potrebbero generare situazioni di incertezze per le imprese e che rendono auspicabile l'emanazione di disposizioni applicative delle Linee guida Ocse da parte dell'Agenzia delle Entrate.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	02/04/20	31/12/19	31/12/18	CAMBI	02/04/20	31/12/19	31/12/18	SPREAD	02/04/20	31/12/19	31/12/18
3 mesi	(0,34)	(0,38)	(0,31)	Euro - Usd	1,086	1,123	1,145	<i>Btp vs BUND 10 years</i>	189,4	158,8	246,9
6 mesi	(0,27)	(0,32)	(0,24)	Euro - yen	117,2	121,9	125,9				
1 anno	(0,15)	(0,25)	(0,12)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.